



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

## **ORDINANZA**

Il sottoscritto Contrammiraglio (CP) Filippo MARINI, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTA:** l'istanza s.n. del 28/09/2023, assunta a protocollo n.27449, in data 02/10/2023, con cui la CO.RAC.FER. S.r.l., con sede a Casale sul Sile (TV), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della circolazione stradale in via delle Macchine - incrocio con via Banchina dei Molini e via del Commercio - e alla rotatoria del molo "A" nell'area portuale di Marghera, in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria – passaggi a livello, commissionati dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.;

**VISTA:** la nota protocollo n.18802, in data 10/10/2023, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha comunicato il proprio nulla osta di competenza, ai fini demaniali marittimi, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

**VISTE:** le proprie Ordinanze n.15/1984, in data 26/03/1984, e ss.mm./ii. e n.81/2007, in data 16/07/2007, e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

**RITENUTO NECESSARIO:** disciplinare la circolazione stradale in via delle Macchine e alla rotatoria del molo "A" nell'area portuale di Marghera interessate dai lavori di che trattasi, ai fini della sicurezza stradale e della pubblica incolumità;

**VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – *"Riordino della legislazione in materia portuale"*;

**VISTI:** gli artt. 2, 5, 6, 20 e 21 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - *"Nuovo Codice della Strada"* e ss.mm./ii, nonché il D.M. 10 luglio 2002 - *"Disciplinare tecnico"* del Codice della Strada;

**VISTI:** gli artt. 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 - *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada"*;

**VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima,

## **RENDE NOTO**

che dal **14 al 30 ottobre 2023**, la CO.RAC.FER. S.r.l., con sede a Casale sul Sile (TV) eseguirà, su commissione dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria – passaggi a livello in **via delle Macchine** - incrocio con via Banchina dei Molini e via del Commercio - e alla **rotatoria del molo "A"** nell'area portuale di Marghera, nei tratti di strada meglio individuati negli allegati stralci planimetrici 1 e 2 al presente provvedimento, con il seguente programma:

1. **Passaggio a livello su incrocio tra via delle Macchine e via Banchina dei Molini** (allegato 1): chiusura della strada dalle ore 12:00 di sabato 14/10/2023 fino alle ore 18:00 di lunedì 16/10/2023;
2. **Passaggio a livello su incrocio tra via delle Macchine e via del Commercio** (allegato 1):
  - Fase 1: chiusura della strada dalle ore 18:00 di venerdì 20/10/2023 fino alle ore 05:00 di lunedì 23/10/2023;
  - Fase 2: chiusura della strada dalle ore 18:00 di venerdì 27/10/2023 fino alle ore 05:00 di lunedì 30/10/2023;
3. **Passaggio a livello sulla rotatoria del molo "A"** (allegato 2): chiusura di una corsia a seconda della lavorazione dalle ore 07:00 di lunedì 23/10/2023 fino alle ore 20:00 di venerdì 27/10/2023, garantendo il transito sull'altra corsia.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

*(Disciplina della circolazione stradale)*

nell'arco temporale di cui al "rende noto", la viabilità in **via delle Macchine** - incrocio con via Banchina dei Molini e via del Commercio - e alla **rotatoria del molo "A"**, subirà una parziale modificata secondo gli schemi e le modalità prescritte dal Disciplinare Tecnico del Codice della Strada in premessa richiamato.

Nei tratti di strada interessati dai lavori di che trattasi, quale area di cantiere, è vietata la circolazione e la sosta a tutti i veicoli, compresi cicli, motocicli e monopattini elettrici, con rimozione coatta degli stessi, nonché la circolazione pedonale, ad esclusione dei mezzi e del personale dell'impresa appaltante.

### **Articolo 2**

*(Prescrizioni per l'impresa appaltante)*

L'impresa appaltante dei lavori, ovvero, il Responsabile alla Sicurezza designato, dovrà osservare le seguenti prescrizioni/condizioni:

1. rispettare quanto prescritto dal D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di "Cantieri temporanei o mobili";
2. posare a propria cura e spese, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, alcuni cartelli informativi rivolti all'utenza portuale con l'indicazione del periodo in cui è prevista la realizzazione degli interventi;
3. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
4. oscurare i segnali preesistenti, al fine di non generare equivoci;
5. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;

6. predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte;
7. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di Soccorso;
8. provvedere, al termine dei lavori, alla pulizia delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

### **Articolo 3**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- del Decreto Legislativo n.285/1992 e ss.mm./ii se alla condotta di veicoli a motore e/o elettrici;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione negli altri casi.


Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE**  
**CA (CP) Filippo MARINI**  
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative)*

**AREE DI INTERVENTO IN VIA DELLE MACCHINE – AREA PORTUALE DI MARGHERA**



**AREA DI INTERVENTO ALLA ROTATORIA DEL MOLO "A" – AREA PORTUALE DI MARGHERA**

